



Studio Notarile
Tassinari & Damascelli

Repertorio n. 49933 Raccolta n. 31499

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DI SOCIETA' PER AZIONI

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il giorno quindici marzo duemiladodici, essendo le ore 14.50.

In Bologna, Viale Aldo Moro n. 2.

Davanti a me Federico Tassinari, notaio iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Imola,
è comparso

- STEFANINI Pierluigi, nato a Sant'Agata Bolognese (BO) il
giorno 28 giugno 1953, domiciliato ove infra per la carica.

Detta parte comparente, di cittadinanza italiana, della cui
identità personale io notaio sono certo, dichiarando di agire
nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
e quindi legale rappresentante della società **"Unipol Gruppo
Finanziario S.p.A."**, capogruppo del Gruppo Assicurativo Uni-
pol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046, con
sede in Bologna (BO), via Stalingrado n. 45, con capitale so-
ciale deliberato per Euro 2.799.066.930,11 (duemiliardisette-
centonovantanovemilionesessantaseimilanovecentotrenta virgola
undici), sottoscritto e versato per Euro 2.699.066.930,11
(duemiliardiseicentonovantanovemilionesessantaseimilanovecen-
totrenta virgola undici), codice fiscale, partita I.V.A. e
numero di iscrizione al registro delle imprese di Bologna
00284160371, R.E.A. numero BO-160304, in forma abbreviata an-
che **"Unipol S.p.A."** oppure **"UGF S.p.A."**, (nel seguito, anche
la **"Società"**), mi richiede di redigere il verbale di adunanza
del Consiglio di Amministrazione di detta Società, limitata-
mente al primo punto all'ordine del giorno.

A norma dell'art. 14 dello statuto sociale, assume la Presi-
denza dell'adunanza essa parte comparente, la quale, avendolo
autonomamente verificato, dichiara che:

- l'adunanza è stata regolarmente convocata nelle forme sta-
tutarie in questo luogo e per questo giorno ed ora;
- sono presenti gli Amministratori risultanti dall'elenco
presenze che si allega al presente atto sub A);
- per il Collegio sindacale sono presenti i Sindaci risultan-
ti dall'elenco presenze sopra allegato;
- essa medesima parte comparente ha accertato l'identità e
legittimazione dei presenti;
- pertanto, l'adunanza è validamente costituita ai sensi del-
l'art. 12 dello statuto sociale ed atta a deliberare sul se-
guente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Adeguamento dello statuto sociale; deliberazioni inerenti
e conseguenti.**

OMISSIS

Il Presidente, passando alla trattazione del primo argomento
posto all'ordine del giorno, rilevato in primo luogo che
l'art. 13 del vigente statuto sociale, in conformità a quanto

Reg.to a IMOLA

il 15/03/2012

n. 708

Serie 17

euro 324,00

previsto dall'art. 2365, secondo comma, del codice civile, attribuisce espressamente al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare in ordine agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, informa gli intervenuti che si rende necessario procedere alla modificazione dello statuto sociale al fine di consentirne l'adeguamento alle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008. In particolare si prevede, in conseguenza all'avvenuta iscrizione, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008, del gruppo assicurativo facente capo ad UGF S.p.A. nell'Albo dei gruppi assicurativi - iscrizione effettuata con provvedimento di ISVAP in data 5 ottobre 2011 prot. n. 17/11/004371, che in copia si allega al presente atto **sub B)** - la modifica dell'art. 4 (Oggetto) dello statuto, mediante l'espressa menzione, ai sensi dell'art. 8, primo comma, del citato Regolamento, della qualifica di capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol assunta dalla Società, nonché dei poteri che la stessa, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, terzo comma, del Codice delle Assicurazioni Private, deve esercitare nei confronti delle società componenti il gruppo, adottando i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.

La modifica proposta entrerà in vigore e acquisterà efficacia alla data di iscrizione della relativa deliberazione presso il competente registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, del codice civile.

Il Collegio Sindacale dichiara di non avere rilievi o osservazioni in merito alle proposte formulate.

Il Consiglio di Amministrazione, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante espresso consenso dato verbalmente da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità

delibera

1) di procedere alle sopra illustrate modifiche statutarie, dell'art. 4 (Oggetto) dello statuto sociale, secondo il testo di seguito riportato:

"ART. 4 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione di partecipazioni in imprese operanti nei settori assicurativo, creditizio e finanziario. In tale ambito e sempre non nei confronti del pubblico, la Società potrà altresì svolgere le attività di (i) coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; (ii) concessione di finanziamenti; (iii) intermediazione in cambi; (iv) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi.

2. La Società può inoltre svolgere attività di prestazione di

servizi di natura amministrativa, logistica, finanziaria, attuariale e comunque di supporto tecnico amministrativo alle società partecipate.

3. E' espressamente escluso dall'attività statutaria (i) il rilascio di garanzie a favore di terzi, nell'interesse proprio o di società partecipate, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale (ii) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

4. Sono altresì espressamente escluse dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e la prestazione di servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

5. Fermi restando i limiti di cui al comma 3 del presente articolo, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

6. La Società è capogruppo del "Gruppo Assicurativo Unipol". La stessa Società, nella qualità di capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, terzo comma, del Codice delle Assicurazioni Private, adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo. La Società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e lo statuto è sottoposto all'accertamento dell'ISVAP.";

2) di prendere atto che la modifica dell'art. 4 (Oggetto) dello statuto sociale entrerà in vigore e acquisterà efficacia alla data di iscrizione della relativa deliberazione presso il competente registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, del codice civile;

3) di conferire mandato al Presidente e al Vice Presidente, disgiuntamente fra loro e con facoltà di subdelega, per dare esecuzione alle deliberazioni testé assunte, nonché adempiere alle formalità richieste, ai sensi di legge, per l'iscrizione della adottata deliberazione nel registro delle imprese, con facoltà di apportare alla deliberazione medesima le eventuali modifiche od integrazioni di carattere non sostanziale richieste dalle competenti Autorità, nonché ogni potere per espletare gli adempimenti normativi e regolamentari conseguenti.

Preso atto delle delibere adottate, il Presidente mi consegna

il testo completo dello statuto sociale nella versione che lo stesso assumerà per effetto della modifica testè approvata, statuto che si allega al presente verbale sub C).

Il Presidente dell'adunanza dichiara di aver accertato nel senso di cui sopra i risultati della votazione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun intervenuto chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione relativa alla parte dell'ordine del giorno della presente adunanza, alle ore 15.05.

Le spese di questo atto e quelle inerenti e conseguenti si assumono dalla Società.

La parte comparente mi dispensa dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alla parte comparente che lo approva e conferma.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su un foglio per quattro pagine.

Sottoscritto alle ore 15.05.

F.ti Pierluigi Stefanini - FEDERICO TASSINARI

STEFANINI Pierluigi

COLLINA Piero

CIMBRI Carlo

BERARDINI Francesco

BETTI Sergio

CARANNANTE Rocco

CELLI Pier Luigi

COSTALLI Sergio

DALLE RIVE Ernesto

FOREST Jacques

GALANTI Vanes

ISELI Roger

LEVORATO Claudio

MALAVASI Ivan

MASOTTI Massimo

MIGLIAVACCA Enrico

MORARA Pier Luigi

PACCHIONI Milo

PEDRONI Marco

POLITI Giuseppe

TURRINI Adriano

VELLA Francesco

VENTURI Marco Giuseppe

ZACCHERINI Luca

ZUCHELLI Mario

CHIOUSOLI Roberto

TROMBONE Domenico Livio

PICONE Giorgio

MAZZOLI Enea

Presente

Francesco Berardini

Rocco Carannante

Sergio Costalli

Ernesto Dalle Rive

Jacques Forest

Vanes Galanti

Roger Iseli

Claudio Levorato

Ivan Malavasi

Massimo Masotti

Enrico Migliavacca

Pier Luigi Morara

Milo Pacchioni

Marco Pedroni

Allegato B) al n. 98833/32488
ISVAP
di Resp.

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

RACCOMANDATA A.R.

SERVIZIO DI VIGILANZA I
SEZIONE PATRIMONIALE 2.

Roma

95 OTT. 2011

Prot. n. 14/11/004371
All. II n.

A Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.
c.a. Presidente del Consiglio di
amministrazione
dott. PIERLUIGI STEFANINI

Oggetto: Albo dei gruppi assicurativi di cui all'art. 85 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008.

Si fa riferimento alla comunicazione dell'11 aprile 2008, alla successiva corrispondenza intercorsa ed alla lettera del 30 settembre 2011, pervenuta a questa Autorità in data 4 ottobre 2011, con la quale codesta società ha chiesto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Isvap n. 15/08, l'iscrizione all'Albo del "GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL".

Al riguardo, valutata la sussistenza dei presupposti di legge e regolamentari, questa Autorità in data 5 ottobre 2011 ha provveduto all'iscrizione nell'Albo del gruppo "GRUPPO ASSICURATIVO UNIPOL" assegnando il numero d'ordine 46.

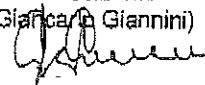
Codesta impresa è tenuta a comunicare all'Autorità ogni variazione delle informazioni contenute nell'Albo medesimo nei termini indicati dall'art. 18 del citato Regolamento.

Le società appartenenti al gruppo assicurativo indicheranno negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'Albo come previsto dall'art. 20 del Regolamento.

L'Albo dei gruppi assicurativi è consultabile sul sito internet dell'Autorità (www.isvap.it).

Distinti saluti.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)



DAN-MOS/

R30

Via del Quadrilatero, 21 - 00187 Roma - tel. 06/6121331 - fax 06/61213200 - www.isvap.it



Allegato C) al n. 49933/31499 di rep.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Costituzione della Società e suoi scopi

ART. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per azioni sotto la denominazione "Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.", in forma abbreviata "Unipol S.p.A." oppure "UGF S.p.A.".

La denominazione sociale può essere espressa in lingue diverse da quella italiana mediante traduzione letterale ovvero nelle versioni usate per consuetudine nei Paesi esteri nei quali la Società svolga la propria attività.

ART. 2 - Sede

La Società ha sede legale in Bologna. E' attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, nonché di trasferire la sede sociale, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile.

ART. 3 - Durata

La durata della Società è stabilita a tutto il 30 giugno 2100, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Ai Soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società non compete il diritto di recesso.

ART. 4 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto lo svolgimento, non nei confronti del pubblico, dell'attività di assunzione di partecipazioni in imprese operanti nei settori assicurativo, creditizio e finanziario. In tale ambito e sempre non nei confronti del pubblico, la Società potrà altresì svolgere le attività di (i) coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; (ii) concessione di finanziamenti; (iii) intermediazione in cambi; (iv) servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi, con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi.

2. La Società può inoltre svolgere attività di prestazione di servizi di natura amministrativa, logistica, finanziaria, attuariale e comunque di supporto tecnico amministrativo alle società partecipate.

3. E' espressamente escluso dall'attività statutaria (i) il rilascio di garanzie a favore di terzi, nell'interesse proprio o di società partecipate, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale (ii) l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

4. Sono altresì espressamente escluse dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e la prestazione di servizi di investimento ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

5. Fermi restando i limiti di cui al comma 3 del presente articolo, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, concedere garanzie reali, personali, pegni, privilegi speciali, e patti di riservato dominio, anche a titolo gratuito sia nel proprio interesse che a favore di terzi, anche non soci.

6. La Società è capogruppo del "Gruppo Assicurativo Unipol". La stessa Società, nella qualità di capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, terzo comma, del Codice delle Assicurazioni Private, adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo. La Società è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private e lo statuto è sottoposto all'accertamento dell'ISVAP.

TITOLO II

Capitale - Azioni - Assemblee

ART. 5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro 2.699.066.930,11 (duemiliardi-seicentonovantanovemilionesessantaseimilanovecentotrenta virgola undici), diviso, in n. 3.416.540.416 (tre miliardi quattrocentosedicimilionicinquecentoquarantamilaquattrocentosedici) azioni nominative, prive di valore nominale, di cui n. 2.114.257.106 (duemiliardicentoquattordicimilioniduecentocinquantesette milacentosei) azioni nominative ordinarie e n. 1.302.283.310 (un miliardo trecento due milioni duecentottantatremilatrecentodieci) azioni nominative privilegiate.

Le disposizioni di legge che fanno riferimento al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al numero delle azioni in rapporto al totale delle azioni emesse.

L'Assemblea straordinaria del 29 aprile 2010 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, a pagamento, di massimi Euro 100.000.000,00, mediante emissione, anche in più riprese, di azioni ordinarie e privilegiate, prive di valore nominale, con godimento regolare, da riservare all'esercizio dei warrant ordinari e privilegiati abbinati gratuitamente, rispettivamente, alle azioni ordinarie e alle azioni privilegiate emesse a seguito dell'aumento di capitale deliberato dalla medesima assemblea del 29 aprile 2010, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2013.

Con successiva modificazione dello Statuto, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

In caso di aumento del capitale sociale mediante aumento del numero delle azioni, l'aumento stesso avverrà mediante emissione contemporanea di azioni delle categorie, di tempo in

tempo esistenti, e nella proporzione esistente fra le categorie medesime.

Le emittende azioni di ciascuna categoria saranno riservate in opzione alle azioni della stessa categoria.

Gli aumenti di capitale possono essere fatti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento, debbano essere liberate in tutto o in parte mediante conferimenti di beni in natura.

Il diritto di opzione può essere escluso per le azioni di nuova emissione, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione legale dei conti.

L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, aumenti di capitale sociale riservati ai dipendenti della Società od anche ai dipendenti di società controllanti e controllate.

Qualsiasi modificazione del presente Statuto che importi mutamento della proporzione esistente fra la categoria delle azioni ordinarie e quella delle azioni privilegiate, o dei rispettivi diritti patrimoniali o amministrativi, deve essere approvata anche dall'Assemblea speciale della categoria o delle categorie interessate, ai sensi di legge.

ART. 6 - Azioni e rappresentante comune

Le azioni sono nominative. Ove la legge lo consenta, se interamente liberate, esse potranno convertirsi al portatore a cura e spese dell'Azionista. In caso di comproprietà si applicheranno le norme stabilite dall'art. 2347 del Codice Civile.

Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni privilegiate, per le quali la loro Assemblea speciale abbia deliberato, a norma di legge, la costituzione del relativo fondo, sono sostenute dalla Società fino all'ammontare annuo di euro 30.000,00 (trentamila/00).

Nei tempi e nei modi previsti per l'informativa al mercato, il Rappresentante comune degli azionisti privilegiati viene informato dal Consiglio di Amministrazione, o dalle persone all'uopo delegate, sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

ART. 7 - Trasferimento delle azioni

Le azioni ed i corrispondenti diritti di opzione sono liberamente trasferibili nel rispetto della legge.

ART. 8 - Convocazione delle Assemblee

Le Assemblee sono convocate con l'osservanza delle formalità previste dalla legge, presso la sede sociale o in altro luogo entro il territorio nazionale indicato nell'avviso di

convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente le informazioni previste dalle disposizioni normative pro tempore vigenti, è pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della Società e con le ulteriori modalità previste dalle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti.

Nell'avviso di convocazione possono essere fissate, per altro giorno, la seconda, la terza ed eventuali successive adunanze, da tenersi per il mancato raggiungimento del quorum costitutivo previsto dalla legge per ognuna delle precedenti adunanze.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire che le Assemblee ordinarie e straordinarie siano convocate, in alternativa, in unica convocazione, con applicazione delle maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni o comunque, nei casi consentiti dalla legge, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria senza ritardo, quando ne facciano domanda tanti Soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale e sempre che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

ART. 9 - Procedure delle riunioni assembleari

La regolarità di costituzione dell'Assemblea e la validità delle sue deliberazioni sono disciplinate dalla legge. Per le deliberazioni relative alla nomina del Collegio Sindacale, si applica quanto stabilito dall'art. 17.

Le deliberazioni dell'Assemblea concernenti il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, da eseguirsi nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate o senza tener conto dei rilievi da esso formulati, sono assunte in conformità con quanto disposto dalla Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società.

Sono legittimati all'intervento e al voto in Assemblea coloro a favore dei quali sia pervenuta alla Società, nei termini previsti dalla normativa in vigore, la comunicazione dell'intermediario abilitato attestante la predetta legittimazione.

Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta o conferita in via elettronica ai sensi della normativa vigente. La notifica elettronica

della delega può essere effettuata tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità di volta in volta indicate nell'avviso di convocazione.

La Società può designare per ciascuna Assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire delega con istruzioni di voto per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, in relazione a singole Assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio del diritto di intervento e del diritto di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.

Le azioni privilegiate non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti gli argomenti di competenza della Assemblea ordinaria.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza anche di questi, da un Amministratore, o, in mancanza, da persona eletta dalla maggioranza del capitale rappresentato.

Il Presidente dell'Assemblea, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio, è assistito da un Segretario designato dagli intervenuti su proposta dello stesso Presidente, coadiuvato, ove occorra, da due scrutatori, designati uno da lui e l'altro dagli intervenuti. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare i lavori assembleari, scegliere il sistema di votazione ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Regolamento dei lavori assembleari disciplina le modalità di funzionamento dell'Assemblea, a meno che questa non adotti diverse modalità di volta in volta.

TITOLO III

Amministrazione

ART. 10 - Organo Amministrativo

L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 25, nominati dall'Assemblea - che ne stabilisce anche il numero - secondo le modalità di seguito indicate.

L'Assunzione della carica di Amministratore è subordinata al

possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi o per il minor tempo stabilito dall'Assemblea in sede di nomina degli stessi e sono rieleggibili.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari. In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Le liste dovranno essere depositate presso la Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le Società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabi-

lità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la pubblicazione della lista da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli aventi diritto (la "Lista di maggioranza") vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista medesima, i nove decimi degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento in caso di numero frazionario, all'unità superiore; in caso di parità di voti espressi dai Soci, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletta quale Lista di maggioranza quella che ottenga il maggior numero di voti;

b) i restanti Amministratori saranno tratti dalle altre liste (di seguito la/e "Lista/e di minoranza"). A tale fine i voti ottenuti da tali Liste di minoranza saranno divisi successivamente per uno, due o tre, secondo il numero progressivo degli Amministratori da eleggere.

I quozienti così ottenuti saranno attribuiti progressivamente ai candidati di ciascuna Lista di minoranza, secondo l'ordine dalle stesse previsto.

I quozienti in tal modo attribuiti ai candidati delle Liste di minoranza saranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino a concorrenza del numero di Amministratori da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della Lista di minoranza che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Amministratore, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato

di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga il maggior numero di voti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile secondo quanto di seguito indicato:

i) il Consiglio di Amministrazione nomina i sostituti nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli Amministratori cessati in ordine progressivo a partire dal primo non eletto, fermo restando che qualora il sostituto debba avere i requisiti di indipendenza sarà nominato il primo candidato indipendente non eletto della stessa lista;

ii) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al punto i).

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso ai sensi di quanto sopra previsto.

Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto dal presente articolo, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio potrà aumentarne il numero entro tale limite massimo. Per la nomina degli ulteriori componenti del Consiglio nonché per le deliberazioni di sostituzione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, l'Assemblea delibererà secondo le maggioranze di legge senza vincolo di lista, avendo cura di garantire la presenza nel Consiglio di Amministrazione di almeno due componenti in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

ART. 11 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e, anche fuori del suo seno, un Segretario.

ART. 12 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna con periodicità almeno trimestrale, anche al fine di riferire tempestivamente

al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, riferire sulle operazioni nelle quali gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, inoltre, ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo degli amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, anche fuori dalla sede sociale, con avviso di convocazione contenente l'indicazione della materia da trattare, da spedirsi agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi, tramite qualunque mezzo e/o strumento tecnologico, comportante certezza di ricezione, almeno cinque giorni prima o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima, di quello fissato per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì essere convocato dal Collegio Sindacale, o da almeno un membro dello stesso, previa comunicazione al Presidente.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e/o telefonico, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che stende il verbale sottoscritto da entrambi.

La validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è regolata dall'art. 2388 del Codice Civile.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto sull'apposito libro.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

ART. 13 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'Assemblea.

Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione con società controllate, nei casi consentiti dalla legge;
- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso

dell'Azionista;

- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;

- l'emissione di obbligazioni non convertibili.

Ai sensi della Procedura per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottata dalla Società, inoltre, il Consiglio di Amministrazione: (a) può deliberare il compimento di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza nonostante il parere contrario del Comitato per le operazioni con parti correlate, o comunque senza tener conto dei rilievi da esso formulati, purché vi sia l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria convocata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del Codice Civile; (b) può deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla Procedura, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate. Il Consiglio di Amministrazione, nell'osservanza delle disposizioni di legge, può delegare parte dei propri poteri ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più Amministratori Delegati, ai quali, nell'ambito dei poteri loro conferiti, spetta la rappresentanza della Società, stabilendone, sentito il parere del Collegio Sindacale, le relative retribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può in ogni momento revocare tali deleghe. Esso inoltre può costituire al suo interno commissioni e comitati che riterrà opportuni e necessari al buon funzionamento ed allo sviluppo della Società.

Gli organi delegati curano, in particolare, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di (a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro o consorzi tra società di capitali che abbiano complessivamente un capitale sociale non inferiore a dieci milioni di Euro, ovvero (b) attività professionali o di inse-

gnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Società ovvero (c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori d'attività strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo di società facente capo alla Società.

Per materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società o del gruppo di società facente capo alla Società si intendono le materie e i settori di cui all'art. 17 dello Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

ART. 14 - Il Presidente

Spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente:

- a. la rappresentanza della Società, la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, in sede giurisdizionale sia amministrativa che giudiziaria, dinanzi ai giudici speciali ed alla Corte Costituzionale; la nomina dei difensori della Società mediante il conferimento delle relative procure anche speciali e generali alle liti;
- b. la presidenza dell'Assemblea;
- c. la convocazione e la presidenza del Consiglio di Amministrazione;
- d. il conferimento di procure o deleghe ad Amministratori e dipendenti della Società nonché a terzi, anche estranei alla Società, per il compimento di atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed altresì il conferimento e la revoca della rappresentanza e della firma nei limiti della propria competenza a dipendenti, agenti, collaboratori della Società mediante procure generali o speciali;
- e. il consenso alla cancellazione di ipoteche, di annotamenti ipotecari e di privilegi di altra natura quando il credito della Società sia estinto anche mediante cessione o quando le predette cancellazioni siano subordinate alla integrale estinzione del credito;
- f. la facoltà di promuovere in autonomia decisionale ed operativa, anche tramite propri mandatari, azioni penali in nome della Società, mediante presentazione di atti di querela, denunce o qualsiasi altro atto di impulso processuale, ivi compresi la costituzione di parte civile e l'esercizio della relativa azione.

ART. 15 - Direzione

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, in possesso dei requisiti di professionalità

ed onorabilità previsti dalle disposizioni di legge applicabili, e ne determina i poteri nonchè, ai fini della retribuzione, l'inquadramento.

I Direttori Generali partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina altresì i Direttori ed i Vice Direttori della Società.

ART. 16 - Comitati consultivi

Il Consiglio di Amministrazione può nominare comitati con funzioni istruttorie e propositive, determinandone le modalità di funzionamento e la composizione.

TITOLO IV

Sindaci - Bilancio - Norme finali

ART. 17 - Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dalle altre disposizioni normative applicabili.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione della lista abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati. In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste presentate dai Soci dovranno essere depositate presso la Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare ed ogni

candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione individuata in conformità con quanto stabilito dalle disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia di elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

La titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti e (ii) un curriculum vitae di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, nonché (iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la pubblicazione della lista da parte della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a. attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della

Società, ovvero

b. funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società o del gruppo di società facente capo alla Società.

Vengono considerate aventi stretta attinenza all'attività esercitata dalla Società o dal gruppo di società facente capo alla Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a., riguardanti l'attività assicurativa, l'attività bancaria e finanziaria e le attività relative a settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo, bancario, di prestazione dei servizi di investimento e di pagamento e finanziario.

Sono considerati settori economici strettamente attinenti a quello assicurativo quelli in cui operano le imprese che possono essere assoggettate al controllo delle imprese di assicurazione.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;
2. il restante membro effettivo e il restante membro supplente sono tratti dalla lista di minoranza che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista (la "Lista di minoranza"). In caso di parità tra le Liste di minoranza, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai Soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.

Il Sindaco decade dalla carica nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili nonchè qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nei casi in cui venga a mancare oltre al Sindaco effettivo eletto dalla Lista di minoranza anche il Sindaco supplente espressione di tale lista, subentrerà il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in

videoconferenza o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 18 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i termini e nelle forme di legge l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio.

ART. 19 - Utili sociali

L'utile netto risultante dal bilancio della Società viene destinato in via prioritaria alla riserva legale, nella misura del 10% e fino a raggiungimento di un quinto del capitale sociale.

L'Assemblea, effettuata l'assegnazione di cui sopra, destinerà il residuo utile nel seguente modo:

- a. una quota a riserva straordinaria o ad altri accantonamenti speciali;
- b. una quota a dividendo, tale da destinare alla remunerazione delle azioni privilegiate un importo fino alla concorrenza di Euro 0,0362 per ciascuna azione privilegiata.

Il residuo della stessa quota viene destinato per la remunerazione delle azioni ordinarie fino alla concorrenza di Euro 0,0310 per ciascuna azione ordinaria.

Effettuate le assegnazioni di cui sopra, la residua quota di utile, destinata a dividendi, verrà ripartita in misura proporzionale tra le due categorie di azioni.

Per entrambe le categorie di azioni i dividendi non sono cumulabili da un esercizio all'altro.

In caso di aumento gratuito del capitale sociale, gli importi di remunerazione delle azioni privilegiate e delle azioni ordinarie potranno essere ridotti ferma restando la differenza di Euro 0,0052 a favore delle azioni privilegiate, ma, comunque, fino alla concorrenza minima di Euro 0,0258 per ciascuna azione privilegiata e di Euro 0,02060 per ciascuna azione ordinaria.

Fermo restando quanto sopra previsto, nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale diverse da quelle di aumento gratuito sopra menzionate, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale) gli importi fissi per azioni menzionati nei commi che precedono saranno modificati in modo conseguente.

L'Assemblea può altresì deliberare assegnazioni straordinarie

di utili mediante emissioni di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della Società, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, nel corso dell'esercizio, la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Il Consiglio potrà inoltre destinare annualmente al fondo per fini di carattere sociale, assistenziale e culturale un importo non superiore all'1% dell'utile netto deliberato dall'Assemblea in relazione all'esercizio precedente.

ART. 20 - Liquidazione

In caso di scioglimento della Società per qualsiasi motivo l'Assemblea nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

I possessori di azioni privilegiate hanno diritto di prelazione nella ripartizione del patrimonio sociale fino alla concorrenza del loro valore di parità contabile.

ART. 21 - Controversie

La Società e gli Azionisti sono sottoposti alla competenza della Autorità Giudiziaria di Bologna.

ART. 22 - Domicilio azionisti

Il domicilio degli Azionisti relativamente a tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal libro dei Soci.

ART. 23 - Norme finali

Per quanto qui non specificato si fa' espresso riferimento alle norme di legge in vigore.